

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF SAN VITO

## STATUTO

(Approvato dalla Assemblée Straordinaria dei soci del 1 Dicembre 2023)

### Art. 1 - Denominazione e sede sociale

1.1 - E' costituita con sede legale in **Gaggiano (Mi) – frazione di San Vito, Via Marta Lodi n. 2/C**

Un'Associazione sportiva non riconosciuta, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF SAN VITO", In breve GOLF SAN VITO.

### Art. 2 - Oggetto

2.1 - L'Associazione Sportiva Golf San Vito ("Associazione") è apolitica e non ha scopo di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2.2 - L'Associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; in particolare promuoverà lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale connesse al gioco del Golf.

2.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Per il perseguimento delle finalità l'Associazione utilizzerà gli impianti sportivi di proprietà della Società Agricola San Vito siti nel comune di Gaggiano – frazione di San Vito - in via Marta Lodi n. 2, o altri idonei allo scopo.

L'Associazione svolgerà altresì tutte quelle attività sportive che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

2.4 - L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della sua organizzazione, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà di r e d a z i o n e del rendiconto economico. L'Associazione deve prevalentemente avvalersi di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.5 -L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai quali l'associazione stessa delibererà di aderire.

2.5 - In particolare, l'Associazione aderisce alla F.I.G. e, conseguentemente, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.G. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

2.6 - In particolare, l'Associazione per se e per i propri Soci:

- a) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
- b) Accetta e si impegna ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della F.I.G.;
- c) si impegna a pagare le quote di affiliazione determinate dalla F.I.G. e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale;
- d) prende atto di e si impegna a conformarsi con le norme della F.I.G. secondo le quali non è consentito che rivestano cariche sociali all'interno dell'Associazione, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione stessa;
- e) prende atto di e si impegna a conformarsi con le norme della F.I.G. secondo le quali le cariche sociali all'interno dell'Associazione non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo le Regole approvate dal Royal and Ancient (R&A) Golf Club di St. Andrews e si impegna altresì a osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- f) prende atto di e si impegna a conformarsi con le norme della F.I.G. secondo le quali condizione indispensabile per essere socio dell'Associazione è una irreprevedibile condotta morale, civile e sportiva;
- g) si impegna ad ammettere al gioco del golf, nell'impianto concesso in uso all'Associazione, i giocatori italiani e stranieri muniti di tessera delle rispettive federazioni, dietro pagamento (al soggetto

responsabile della gestione dell'impianto) del corrispettivo pattuito.

2.7 - Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali della F.I.G. nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

2.8 - L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

### **Art. 3 Durata e patrimonio**

3.1- La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati (Art.23).

3.2- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative annuali;
- b) Da eventuali contributi di soci o di terzi;
- c) Da tutti gli altri introiti connessi allo svolgimento delle attività sportive e sociali.

3.3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle disponibilità di cassa, da crediti e da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- b) Da materiali, scorte, attrezzi, macchine e dotazioni varie;
- c) Da trofei di gare aggiudicati definitivamente;
- d) Da donazioni o lasciti;
- e) Da beni mobili e immobili di cui divenga proprietaria.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, non ché fondi di riserva o di capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte da norme di legge.

### **Art. 4 Domanda di Associazione**

4.1 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall'Associazione.

4.2 - L'attribuzione della qualità di socio conseguente alla domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei soci. Gli aspiranti soci la cui domanda fosse rigettata dalla Assemblea non potranno ripresentare domanda di ammissione all'Associazione prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in relazione alla capacità ricettiva del campo da golf, delle attrezzature sportive e della Club House può limitare o sospendere temporaneamente le ammissioni per tutte le categorie dei soci.

4.3 - L'adesione all'Associazione è volontaria e comporta per il socio l'accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, delle decisioni degli organi statutari, delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale e dalla Federazione Italiana Golf, nonché l'obbligo inderogabile di far ricorso alle Commissioni ed al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 19 e 22, per tutte le controversie sulle quali esse sono competenti a giudicare in forza del presente statuto.

Condizione indispensabile per Socio dell'Associazione è una corretta condotta morale e civile. Ogni socio si impegna a improntare ogni suo comportamento nei confronti degli altri Soci in conformità ai principi di reciproco rispetto, lealtà e probità, vuoi nell'ambito dell'attività sportiva, vuoi nell'ambito della vita associativa.

4.4 - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere sottoscritte anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Il soggetto che esercita la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda unitamente all'aspirante socio minorenne rappresenterà il socio minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e sarà responsabile nei confronti dell'Associazione stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

### **Art. 5 I soci**

5.1 - Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, in regola con il pagamento della quota sociale stabilita, partecipano alle attività sociali, previa attribuzione dello status di socio in applicazione dell'art. 4 che precede.

Lo status di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

5.2 - Condizione essenziale per la conservazione dello status di socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi per il mantenimento della qualità di socio possono essere stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

5.3 - Tutti i soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi. L'ammontare delle quote e di tutti gli altri contributi associativi è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria di soci. Tutti i soci sono inoltre tenuti a corrispondere la quota corrispettiva della tessera della Federazione Italiana Golf salvo per coloro che siano già tesserati presso un altro Circolo di golf affiliato o aggregato alla Federazione Italiana Golf.

5.4 - L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Le quote sociali devono essere corrisposte entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Scaduto questo termine, il socio inadempiente non potrà usufruire degli impianti sino all'avvenuto pagamento; dovrà

inoltre corrispondere una penale nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

In caso di morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre sessanta giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Associazione, i soci inadempienti saranno considerati decaduti, con comunicazione della loro insolvenza alla FIG, salvo il diritto della Associazione di perseguirli legalmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo, il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote dovute.

5.5 - I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) **Soci Onorari**
- B) **Soci Ordinari**
- C) **Soci Frequentatori**
- D) **Soci Juniores**

#### **A) SOCI ONORARI:**

Sono coloro che, per particolari motivi di benemeranza, sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono frequentare il Circolo ed il campo da golf senza corrispondere alcuna quota annuale.

Le nomine a Soci Onorari devono essere ratificate dalla Assemblea dei Soci, alla prima riunione dopo la loro nomina.

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza

all'Associazione; hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche elettive, ove ne ricorrono le condizioni.

#### **B) SOCI ORDINARI**

Sono coloro che abbiano compiuto i 18 anni. Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza all'Associazione; hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrono le condizioni. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### **C) SOCI FREQUENTATORI**

Possono essere associati come Soci Frequentatori tutti i soggetti che intendono frequentare abitualmente le strutture dell'Associazione senza essere praticanti del Golf.

I Soci Frequentatori pagano una quota ridotta secondo modalità stabilite dal Consiglio, non possono usufruire delle strutture sportive, non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche elettive.

#### **D) SOCI JUNIORES**

Sono coloro che hanno compiuto i 6 anni ma non 18 anni. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La riduzione di quota come Socio Juniores non può essere cumulata con quella di socio familiare.

5.6 - I soci Ordinari e Juniores che intendano rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione, devono darne comunicazione scritta almeno 45 giorni prima della fine dell'anno solare in corso.

Le dimissioni hanno effetto a partire dalla fine dell'anno sociale in corso.

Le dimissioni comunicate successivamente alla fine dell'anno comportano l'iscrizione automatica all'Associazione per l'anno sociale successivo ed il conseguente obbligo di pagamento delle relative quote sociali.

Il Consiglio Direttivo, in considerazione di speciali straordinarie circostanze potrà accettare la rinuncia di un socio con effetto immediato anche nel corso dell'anno.

### **Art. 6 Perdita dello status di socio**

6.1 - I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- i. Dimissioni volontarie, secondo le modalità indicate nell'Art.5.6;
- ii. Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento dei contributi annuali e/o delle quote annue F.I.G. e/o dei contributi straordinari; la perdita dello status di socio avverrà automaticamente qualora il socio non abbia provveduto a pagare quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta scritta che l'Associazione invierà al socio moroso decorsi i predetti tre mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento di quanto dovuto;
- iii. Espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che comunque non sono confacenti con l'Associazione e/o gli scopi della stessa; la espulsione non permette la riammissione del Socio. Le espulsioni devono essere ratificate dalla Assemblea dei Soci, alla prima riunione
- iv. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

### **Art. 7 Organi**

7.1 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei soci

- Il Presidente
- il Consiglio Direttivo:
- la Commissione di disciplina di prima istanza;
- la Commissione di disciplina di seconda istanza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

7.2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Inoltre, per poter ricoprire le cariche Sociali sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver rapporto di lavoro e/o di dipendenza con l'Associazione;
- c) essere tesserati presso la F.I.G. in qualità di dilettante.

7.3 - Per rivestire la carica di Revisore non è necessario avere la qualifica di Socio, ma occorrono comunque gli altri i requisiti indicati dall'articolo 7.2

7.4 - Tutte le cariche Sociali vengono ricoperte a titolo gratuito e sono fra loro incompatibili. In caso di nomina a due cariche l'interessato deve optare entro 30 giorni per una delle cariche a cui è stato eletto. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti. Nel caso di non esistenza di graduatoria di non eletti, la carica resta vacante fino alla prima Assemblea dei Soci, che deve provvedere alla elezione. Per le Commissioni di Disciplina e del Collegio dei Revisori, i posti vacanti possono essere ricoperti da membri nominati temporaneamente dal Consiglio Direttivo che restano in carica fino alla prima Assemblea.

#### **Art. 8 Assemblea Generale dei soci**

8.1 - L'Assemblea Generale dei soci costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria, previa convocazione da parte del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i 4 mesi successivi al termine dell'esercizio per deliberare:

- a) Sulla relazione annuale del Presidente,
- b) Sulla relazione economico-finanziaria
- c) Sulla approvazione del bilancio annuale della Associazione
- d) Sul Budget di previsione dell'anno
- e) Su ogni altro argomento indicato nell'ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria si riunisce in forma elettiva per eleggere gli Organi Sociali ogni quattro anni in concomitanza con il Quadriennio Olimpico

8.3 - L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

8.4 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

- a) Sulle modifiche dello Statuto
- b) Sullo scioglimento dell'associazione
- c) Su ogni altro argomento indicato nell'ordine del giorno

8.5 - L'Assemblea viene, di norma, convocata presso la sede dell'Associazione, ma può anche tenersi in luogo diverso, purché sul territorio Nazionale e idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.6 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal **Primo** Vice Presidente o una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8.7 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario gli scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

8.8 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.9 - Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 Diritto di partecipazione**

9.1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento dei contributi annuali, delle quote annue F.I.G. e degli eventuali contributi straordinari e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

9.2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due soci.

9.3 - Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo non possono votare in Assemblea e non possono essere portatori di deleghe. Possono votare nelle Assemblee elettive, per la sola parte riguardante le elezioni degli Organi Sociali.

#### **Art. 10 Validità di costituzione dell'assemblea**

10.1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personalmente o per delega della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può essere indetta lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. L'assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

10.2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, personalmente o per delega, due terzi degli associati aventi diritto di voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può essere indetta prima che sia trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

10.3 - Le delibere avvengono mediante votazione per alzata di mano, appello nominale, scrutinio segreto, secondo le decisioni dell'Assemblea.

10.4 - L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. Dovrà essere redatto un elenco dei presenti in proprio o per delega alle singole votazioni a cura del segretario dell'Assemblea, che potrà avvalersi di specifici ausiliari.

#### **Art. 11 Assemblea ordinaria**

11.1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire minimo dieci giorni prima della riunione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione; in aggiunta a tale affissione si dovrà dare contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito web del Circolo, o ogni altro mezzo assicuri la massima diffusione della convocazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'Ordine del Giorno.

11.2 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame della relazione annuale del Presidente, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

11.3 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina e revoca degli organi direttivi dell'associazione (Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione di disciplina di prima istanza, Commissione di disciplina di seconda istanza, il Collegio dei Revisori dei Conti) e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 12 Assemblea straordinaria**

12.1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto o dello stesso Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione; in aggiunta a tale affissione si dovrà dare contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito Web del Circolo, o ogni altro mezzo assicuri la massima diffusione della convocazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'Ordine del Giorno.

12.2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza prima del termine di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

12.3 - L'assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento della Associazione dovrà essere invece approvato con la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

#### **Art. 13 Il Presidente**

13.1 - IL PRESIDENTE. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica 4 anni, in concomitanza con il quadriennio Olimpico.

Alla scadenza del mandato può essere rieletto senza limitazioni.

In caso di dimissioni il Presidente viene sostituito dal Primo Vicepresidente che deve convocare un'Assemblea entro 60gg dalla data delle dimissioni per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla fine del mandato".

13.2 - COMPITI DEL PRESIDENTE. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, del quale fa parte di diritto.

E' responsabile, in particolare, della attuazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, delle attività dell'Associazione e della corretta applicazione della sua forma giuridica.

Rappresenta l'Associazione nei confronti degli Enti ed Associazioni esterne.

Presenta la relazione annuale alla Assemblea dei Soci

Presenta, personalmente o tramite il Consigliere Delegato per la Gestione economico-finanziaria il Rendiconto Economico annuale consuntivo e preventivo alla Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Primo Vice Presidente

13.3 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto da tutti i soci aventi diritto di voto.

Viene eletto al primo scrutinio il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1).

Nel caso di non elezione al primo scrutinio si ricorre al ballottaggio tra i due candidati con maggior numero di voti.

Viene eletto al secondo scrutinio il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1).

Nel caso di non elezione al secondo scrutinio, il ballottaggio viene ripetuto ed, al terzo scrutinio, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.

#### **Art. 14 Consiglio Direttivo**

14.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea tra un minimo di quattro fino ad un massimo di sette eletti dall'assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina, il Primo Vicepresidente ed i Consiglieri Delegati per specifici incarichi. Di norma vengono delegati:

- Un Consigliere con delega per la gestione economico-finanziaria.

- La Proprietà della Struttura (Campo e locali annessi) ha la facoltà di nominare un suo rappresentante nell'ambito del Consiglio Direttivo, che coprirà una delle posizioni previste con tutte le prerogative della carica. Tale facoltà dovrà essere espressa prima delle elezioni del Consiglio Direttivo in modo da armonizzare il numero dei Consiglieri da eleggere. Di norma il Rappresentante della Proprietà assumerà la posizione di Secondo Vicepresidente. Il Primo Vicepresidente dovrà essere nominato nell'ambito del Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea

Tutti gli incarichi sociali si intendono ricoperti a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 anni in corrispondenza con il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, in caso di assemblea ordinaria o straordinaria, non possono essere portatori di deleghe dei soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.2 - Le delibere del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

14.3 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione, i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, anche non convocata allo scopo.

I sostituti la cui nomina dovrà essere confermata dalla Assemblea restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Nel caso l'Assemblea non dovesse confermare le nomine il Consiglio resterà in carica fino alla scadenza del mandato con un minore numero di membri eletti

14.4 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea generale dei soci per la elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

14.5 E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

#### **Art. 15 Convocazione del Consiglio Direttivo**

15.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno ogni trimestre o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

15.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni il cui contributo alla discussione possa essere utile ai fini societari.

#### **Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo**

16.1 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, ma non limitativo, al Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) Redigere il rendiconto economico consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre per la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci;
- e) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- f) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) Fissare le quote associative annuali e i contributi straordinari.
- h) Nominare i componenti della Commissione Sportiva e del Comitato Handicap.

#### **Art. 17 Cariche sociali**

##### **17.1 - Il Primo Vicepresidente**

Viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, Il Vicepresidente può ricevere specifiche deleghe operative permanenti o temporanee da parte del Consiglio

##### **17.2 – Il Secondo Vicepresidente**

Viene nominato dalla Proprietà e copre le stesse funzioni in alternativa al Primo Vicepresidente, qualora questi non fosse disponibile.

### **17.3 - Il Consigliere con delega per la gestione economico-finanziaria.**

Viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo

E' il Referente del Consiglio per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione ed ha tra i suoi compiti:

-La verifica dell'incasso e la registrazione delle quote sociali

-La Verifica della corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione

-La redazione, in collaborazione con il Presidente, del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea

-La redazione di eventuali rendiconti economici periodici, secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

### **17,4 - Cumulabilità**

Le cariche di cui agli Art.7.2 e 7.3 possono essere cumulabili. Le relative deleghe, su decisione del Consiglio, possono anche essere distribuite su più Consiglieri, compreso il Vicepresidente.

### **Art. 18 Il rendiconto**

18,1 - Il consiglio direttivo redige, con il supporto del Consigliere allo scopo delegato, il rendiconto economico consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve fornire dettagliate informazioni circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

18,2 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e dettagliato la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

18,3 - Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

### **Art. 19 Commissioni disciplinari**

19.1 - Le Commissioni di Disciplina sono di prima e di seconda istanza ed i loro componenti sono eletti dall'Assemblea.

19.2 - La Commissione Disciplinare di prima istanza è composta da tre membri effettivi ed uno supplente che non rivestano altre cariche sociali.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo la nomina. I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

19,3 - La Commissione giudica su tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci ed ha competenza in tutte le vertenze sportive e non sportive sorte tra i soci nell'ambito dell'Associazione.

19.4 - La Commissione procede d'ufficio o su istanza scritta del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva, ovvero su istanza scritta da parte di un socio interessato alla vicenda o di almeno tre soci estranei ad essa. L'istanza deve essere depositata presso la segreteria dell'Associazione, che la inoltrerà al Presidente della Commissione Disciplinare.

19.5 - La Commissione decide a maggioranza dopo aver udito le parti interessate ed espletato tutte le indagini ritenute opportune.

La Commissione potrà esprimersi con uno dei seguenti verdetti;

a) Proscioglimento e successive archiviazione;

b) Ammonizione;

c) Sospensione dall'attività sportiva per un periodo variabile da 15 gg a 3 mesi;

d) Sospensione dalla frequentazione di tutte le strutture dell'Associazione per un periodo variabile da 3 mesi a 12 mesi;

e) Espulsione dall'Associazione previa ratifica del Consiglio Direttivo.

19.6 - La Commissione Disciplinare di seconda istanza è composta da tre membri effettivi ed uno supplente che non rivestano altre cariche sociali.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo la nomina. I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

19.7 - La Commissione Disciplinare di seconda istanza giudica in secondo grado, dietro presentazione di ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di prima istanza.

Legittimati a presentare il ricorso sono il socio cui è stato inflitto il provvedimento disciplinare, e il Consiglio Direttivo e il denunciante o i denunciati. In caso di proscioglimento e archiviazione non è previsto il ricorso alla seconda istanza.

Il ricorso, che produce effetti sospensivi circa l'esecuzione della sanzione di primo grado, deve essere presentato entro quindici giorni dalla notifica della decisione della Commissione Disciplinare di prima istanza, deve essere indirizzato al Presidente dell'Associazione e depositato presso la segreteria.

Decorsi i termini utili per l'impugnazione, la decisione della Commissione Disciplinare diventa definitiva.

19.8 - La Commissione di seconda istanza deve deliberare entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni della Commissione Disciplinare di seconda istanza sono inappellabili ad eccezione di quelle che prevedono l'espulsione del socio, che possono essere impugnate con ricorso all'Assemblea da presentarsi entro venti giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, effettuata con le stesse modalità della decisione di primo grado.

L'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso in segreteria. Tutte le decisioni delle Commissioni di Disciplina e dell'Assemblea in sede di impugnazione dovranno essere affisse in bacheca.

19.9 - L'appartenenza alla Commissione di Disciplina è incompatibile con qualsiasi carica od incarico nell'ambito dell'Associazione.

### **Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti**

20.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

20.2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle

scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Il Presidente o un suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, Il Presidente presenta all'Assemblea una relazione di verifica ed approvazione dell'amministrazione della Associazione in merito al rendiconto consuntivo

20.3 - Un rendiconto consuntivo non approvato dal Collegio dei revisori equivale ad una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo sulla quale deve pronunciarsi l'Assemblea dei soci

#### **Art. 21 Commissione Sportiva**

21.1 - Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva composta da tre membri da scegliersi tra i soci Ordinari.

La nomina nella Commissione Sportiva è compatibile con la carica di Consigliere

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Presidente della commissione, scegliendolo tra i suoi membri.

I membri di tale commissione durano in carica, salvo revoca, per la durata del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente della Commissione sportiva, o un suo incaricato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

21.2 - La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del Club seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

21.3 - Le sue funzioni sono precisate nel Regolamento dell'Associazione. Funge da Segretario della Commissione Sportiva il Segretario dell'Associazione

#### **Art. 22 Clausola Arbitrale**

22.1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi vengono demandate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.G.

22,2 - In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

22,3 - La parte che intende sottoporre la questione al Collegio Arbitrale deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza. La richiesta deve contenere il nominativo del proprio arbitro incaricato.

22.4 - La parte avversa deve nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Milano.

22.5 - L'arbitrato avrà sede in Milano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art. 23 Scioglimento**

23.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i 4/5 dei soci presenti.

23,2 - L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

23.3 - La destinazione del patrimonio residuo dovrà, comunque, avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 Norma di rinvio**

24.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della F.I.G. ed in subordine le norme del Codice Civile.

#### **Art. 25 Validità e Deposito dello statuto**

25.1 - Il presente Statuto entra in vigore immediatamente al momento della sua approvazione da parte della Assemblea dei soci ed annulla e sostituisce integralmente qualsiasi documento precedente

25.2 - Il presente Statuto, soggetto a registrazione, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che lo ha approvato, viene depositato nell'archivio dell'Associazione

Il Presidente della Assemblea

Alessandro Calvi

Il Segretario della Assemblea

Aldo Spezzaferri